Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 179 del 7 agosto 1947

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 7 agosto 1947** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

Concorso per titoli a trecento posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerachico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti del Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto-legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia anni cinque di lodevole servizio;

Visto il decreto Ministeriale 15 ottobre 1940, col quale venne bandito un concorso per titoli a 1200 posti di volontario di gruppo *B* nell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, il cui numero dei posti venne ridotto a seicento ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1946, col quale venne bandito un concorso per titoli a trecento posti di volontario di gruppo *B* nell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, sui seicento di cui sopra;

Ritenuta la opportunità di mettere a concorso la ulteriore quota di posti accantonata;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a trecento posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, riservato ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guarra di liberazione, ai mutilati e agli invalidi della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione; nonchè a coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare ai concorsi del ruolo suddetto banditi con decreti Ministeriali 15 ottobre 1940 e 1° agosto 1946.

Coloro i quali, per essere stati alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alla data di scadenza dei termini utili per partecipare al concorso originario, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio;

a) diploma di maturità classica o scientifica;

b) diploma di ragioniere o perito commerciale, dilasciato dalla sezione commerciale degli istituti tecnici dello Stato italiano.

Sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso, anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale e di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico matematica) e i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austroungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su prescritto foglio bollato, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) o ad una delle Intendenze di finanza, non oltre il termine perentorio di giorni novanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate e corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto — salvo il disposto del secondo comma del precedente art. 1 —

abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 33°.

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato l'età di 35 anni, qualora oltre il titolo di studio prescritto dal presente bando siano forniti di diploma di laurea.

Tali limiti di età sono elevati:

1) a 44 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione; per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

a 38 anni, od a 40 anni, ove siano forniti di diploma di laurea, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione; per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanna per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle di cui al punto precedente, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Tutti i predetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite di età massimo non è richiesto per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso

Tale beneficio non è applicabile ai candidati di cui al 2° comma del precedente art. 1, nei confronti dei quali i limiti di età sono elevati di anni quattro se alla data del bando del concorso originario si trovavano in servizio non di ruolo, comunque denominato, alle dipendenze dell'Amministrazione finanziaria. Per coloro, poi, che alla data medesima avevano compiuto almeno sei anni di servizio continuativo non di ruolo presso la detta Amministrazione, e che avevano esercitato le mansioni proprie dell'impiego al quale aspirano, è concesso un ulteriore aumento sui ripetuti limiti di età in ragione di un anno per ogni anno, o frazione di anno di servizio, eccedente i sei anni.

I suddetti aumenti sono cumulabili con i precedenti, purchè complessivamente alla data del bando originario di concorso non si fossero superati i 45 anni di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di buona condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero, dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato della autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15;

g) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-1918, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati od assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti ed i reduci dalla prigionia dovranno dimostrate la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia, in

cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra e dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità; i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma dell'art. 1 del presente decreto, semprechè essi comprovino l'avvenuta presentazione della domanda per il riconoscimento di detta qualifica;

h) titolo originale di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile, nonchè certificato dei voti conseguiti in ciascuna materia di esame di licenza.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal capo di istituto e vistato dal provveditore agli studi;

i) copia dello stato di servizio civile, rilasciato e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

l) certificato rilasciato dal competente capo di ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

m) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 5.

Oltre ai documenti di cui all'art. 4, gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue estere o anche pubblicazioni, che essi possano ritenere utili agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso questa o altra pubblica Amministrazione ed attestazioni di servizio prestato presso enti pubblici o privati.

Art. 6.

L'esibizione di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo di produrre il titolo o il certificato prescritto dai precedenti articoli 2 e 4. In ogni caso i titoli di studio dovranno essere accompagnati dal certificato dei punti conseguiti tanto nell'esame finale quanto nelle singole materie dei corsi.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *i*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *g*), *h*), *i*) e *m*) dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*) e *g*) del precedente articolo 4, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale, appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto diversamente disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate, salvo il disposto dell'ultimo comma della lettera *g*) del precedente art. 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze e del tesoro, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione dei seguenti:

1) documenti militari (è ammesso tuttavia riferimento per la copia del foglio matricolare, per la copia dello stato di servizio, per l'esito di leva e per la iscrizione nelle liste di leva):

2) certificato attestante i punti riportati nelle materie di esame del corso e nell'esame di laurea;

3) stato di famiglia;

4) stato di servizio civile per gli impiegati di ruolo;

5) certificato di servizio per gli impiegati non di ruolo;

6) ogni altro documento di cui al precedente articolo 5.

I documenti per i quali si fa riferimento non debbono essere scaduti di validità, ai termini dell'art. 7, comma 1° del presente decreto.

Art. 10.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari senza conseguirvi la idoneità.

Al concorso non possono partecipare le donne, nè coloro i quali avranno partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso originario, o al precedente concorso riservato.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 11.

Il giudizio sui titoli sarà dato da una Commissione composta:

dal direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, presidente;

da quattro funzionari della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al settimo, membri;

da un ispettore dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di grado non inferiore al sesto, membro;

da un rappresentante della Corte dei conti di grado non inferiore a vice referendario, membro;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al nono, disimpegnerà le funzioni di segretario.

Art. 12.

La Commissione, in base ai titoli che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere, attribuirà a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione espressa in centesimi. L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che avranno riportato una votazione complessiva non inferiore ai 40 centesimi, in base ai criteri che saranno stabiliti dalla Commissione per la valutazione dei titoli presentati.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di resquisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le qualifiche acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al secondo comma del precedente articolo.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso presteranno servizio di prova per il periodo di almeno un anno, trascorso il quale, saranno sottoposti dal Consiglio di amministrazione a scrutinio di merito per la conferma in servizio.

L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio stesso.

Contro la graduatoria non è ammesso che il ricorso giurisdizionale per la legittimità.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il personale che, a seguito di conferma in servizio, venga nominato al grado iniziale in applicazione del presente articolo, avrà la precedenza rispetto a quello assunto posteriormente in servizio nel ruolo medesimo in base a pubblici concorsi per esami, il quale sarà, pertanto, nominato al grado iniziale con riserva di anzianità.

Art. 15.

A coloro che conseguiranno la nomina a volontario competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado undicesimo, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1947
Registro Finanze n. 9, foglio n. 124.

(3172)

Concorso per titoli a cinquanta posti di alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario degli Uffici del registro, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti del Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impiegati nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141 dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, numero 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto Ministeriale 15 ottobre 1940, col quale venne bandito un concorso per titoli a duecento posti di alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario degli Uffici del registro il cui numero di posti venne ridotto a cento ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1946, col quale venne bandito un concorso per titoli a cinquanta posti di alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario degli Uffici del registro, sui duecento di cui sopra;

Considerata l'opportunità di mettere a concorso l'ulteriore quota di posti accantonati;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a cinquanta posti di alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario degli Uffici del registro, riservato ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai mutilati e agli invalidi della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione; nonchè a coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare al concorso del ruolo suddetto bandito con decreto Ministeriale 15 ottobre 1940.

Coloro i quali, per essere stati alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario, per partecipare al presente concorso, debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alla data di scadenza dei termini utili per partecipare al concorso originario, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza di scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuola secondaria di avviamento al lavoro, governativa o pareggiata.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole e degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico e riconosciuti corrispondenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su prescritto foglio bollato, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze e del tesoro Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) o ad una delle Intendenze di finanza, non oltre il termine perentorio di giorni novanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate e corredate da documenti non regolati le trasmetteranno al Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto — salvo il disposto del secondo comma del precedente articolo 1 — abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 31°.

Tali limiti di età sono elevati:

1) a 44 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione; per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra:

a 36 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Sono esclusi dal beneficio coloro i quali siano stati condannati per reati commessi sotto le armi, anche se amnistiati;

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle di cui al punto precedente, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Tutti i predetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Per i concorrenti, già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di

ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso.

Tale beneficio non è applicabile ai candidati di cui al 2° comma del precedente art. 1 nei confronti dei quali i limiti di età sono elevati di sei anni, se alla data del bando del concorso originario si trovavano in servizio non di ruolo, comunque denominato, alle dipendenze dell'Amministrazione finanziaria. Per coloro, poi, che alla data medesima avevano compiuto almeno sei anni di servizio continuativo non di ruolo presso la detta Amministrazione, e che avevano esercitato le mansioni proprie dell'impiego al quale aspirano, è concesso un ulteriore aumento sui ripetuti limiti di età in ragione di un anno per ogni anno, o frazione di anno di servizio, eccedente i sei anni.

I suddetti aumenti sono cumulabili con i precedenti, purchè complessivamente alla data del bando originario di concorso non si fossero superati i 45 anni di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulta che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di buona condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

g) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-1918 dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti ed i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione di certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma dell'art. 1 del presente decreto semprechè essi comprovino l'avvenuta presentazione della domanda per il riconoscimento di detta qualifica;

h) titolo originale di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile nonchè certificato dei voti conseguiti in ciascuna materia di esame di licenza.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal capo d'istituto e vistato dal provveditore agli studi;

i) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

l) certificato rilasciato dal competente capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario e da salariato, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

m) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 5.

Oltre ai documenti di cui all'art. 4, gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue estere o pubblicazione, che essi possano ritenere utili agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso questa o altra pubblica Amministrazione ed attestazioni di servizio prestato presso enti pubblici o privati.

Art. 6.

L'esibizione di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo di produrre il titolo e il certificato prescritto dai precedenti articoli 2 e 4. In ogni caso

titoli di studio dovranno essere accompagnati dal certificato dei punti conseguiti tanto nell'esame finale quanto nelle singole materie dei corsi.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *i*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino, di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *g*), *h*), *i*) e *m*), dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*) e *g*), del precedente articolo 4 un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titoli di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande salvo quanto diversamente disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate, salvo il disposto dell'ultimo comma della lettera *g*) del precedente articolo 4.

Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze e del Tesoro potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione dei seguenti:

1) documenti militari (è ammesso però il riferimento per la copia dello stato di servizio, del foglio matricolare, esito di leva iscrizione alle liste di leva;

2) certificato attestante i punti riportati nelle materie di esame del corso e nell'esame di laurea:

3) stato di famiglia;

4) stato di servizio civile per gli impiegati di ruolo;

5) certificato di servizio per gli impiegati non di ruolo;

6) ogni altro documento di cui al precedente art. 5.

I documenti per i quali si fa riferimento non debbono essere scaduti di validità ai termini dell'art. 7 comma 1°, del presente decreto.

Art. 10.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario degli uffici del registro senza conseguirvi l'idoneità, nè coloro che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso originale o al precedente concorso riservato.

Le donne possono partecipare per non oltre un quarto dei posti messi a concorso.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 11.

Il giudizio sui titoli sarà dato da una Commissione composta:

da un funzionario dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze e del tesoro, di grado non inferiore al sesto presidente;

da quattro funzionari della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al settimo, membri;

da un funzionario dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di grado non inferiore al settimo, membro;

da un rappresentante della Corte dei conti di grado non inferiore a vice referendario, membro;

Un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al nono, disimpegnerà le funzioni di segretario.

Art. 12.

La Commissione in base ai titoli che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere, attribuirà a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione espressa in centesimi. L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che avranno riportato una votazione complessiva non inferiore ai 40 centesimi, in base ai criteri che saranno stabiliti dalla Commissione per la valutazione rei titoli presentati.

A parità di voti, si applicheranno, le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le qualifiche acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso presteranno servizio di prova per il periodo di almeno un anno, trascorso il quale, saranno sottoposti dal Consiglio di amministrazione a scrutini di merito per la conferma in servizio.

L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio stesso.

Contro la graduatoria non è ammesso che il ricorso giurisdizionale per la legittimità.

Il persoonale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il personale che a seguito di conferma in servizio, venga nominato al grado iniziale in applicazione del presente articolo, avrà la precedenza rispetto a quello assunto posteriormente in servizio nel ruolo medesimo in base a pubblici concorsi per esami, il quale sarà, pertanto, nominato al grado iniziale con riserva di anzianità.

Art. 15.

A coloro che conseguiranno la nomina ad alunno competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado tredicesimo secondo le vigenti disposizioni oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1947
Registro Finanze n. 9, foglio n. 122

(3173)

Concorso per titoli a venti posti di alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari, riservato ai reduci.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E IL TESORO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1923, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto Ministeriale 15 ottobre 1940, col quale venne bandito un concorso per titoli a settantacinque posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, il cui numero di posti venne ridotto a trentasette ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1946, col quale venne bandito un concorso per titoli a diciotto posti di alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari sui settantacinque di cui sopra;

Considerata l'opportunità di mettere a concorso l'ulteriore quota di posti accantonati;

Decreto:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a venti posti di alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari, riservato ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione; ai mutilati e agli invalidi della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione; nonchè a coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare al concorso del ruolo suddetto bandito con decreto Ministeriale 15 ottobre 1940.

Coloro i quali, per essere stati alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario, per partecipare al presente concorso, debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alla data di scadenza dei termini utili per partecipare al concorso originario, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tutt'ora possedere.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza di scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, governative o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole o degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico e riconosciuti corrispondenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su prescritto foglio bollato, dovranno essere presentate e fatte pervenire al Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) o ad una delle Intendenze di finanza, non oltre il termine perentorio di giorni 90 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto — salvo il disposto del secondo comma del precedente art. 1 — abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 31°.

Tali limiti di età sono elevati;

1) a 44 anni; per i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione; per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

a 36 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 25 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione; per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Sono esclusi dal beneficio coloro i quali siano stati condannati per reati commessi sotto le armi, anche se amnistiati;

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2 si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella di cui al punto precedente, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Tutti i predetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al 2° comma del precedente art. 1. Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25;

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età pel personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso.

Tale beneficio non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1, nei confronti dei quali i limiti di età sono elevati di sei anni se alla data del bando di concorso originario si trovavano in servizio non di ruolo, comunque denominato, alle dipendenze dell'Amministrazione finanziaria. Per coloro, poi, che alla data medesima avevano compiuto almeno sei anni di servizio continuativo non di ruolo presso la detta Amministrazione, e che avevano esercitato le mansioni proprie dell'impiego al quale aspirano, è concesso un ulteriore aumento sui ripetuti limiti di età in ragione di un anno per ogni anno, o frazione di anno di servizio eccedente i sei anni.

I suddetti aumenti sono cumulabili con i precedenti, purchè complessivamente alla data del bando originario di concorso non si fossero superati i 45 anni di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di buona condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato dell'au-

torità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15;

g) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-18, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze e tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalidi, ai fini della loro iscrizione sui ruoli privinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti ed i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma dell'art. 1 del presente decreto, semprechè essi comprovino l'avvenuta presentazione della domanda per il riconoscimento di detta qualifica;

h) titolo originale di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile nonchè certificato dei voti conseguiti in ciascuna materia di esame di licenza.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal capo d'istituto e vistato dal provveditore agli studi;

i) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo in una pubblica Amministrazione;

l) certificato rilasciato dal competente capo d'ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione alla assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

m) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 5.

Oltre ai documenti di cui all'art. 4, gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue estere e pubblicazioni, che essi possano ritenere utili agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso questa o altra pubblica Amministrazione ed attestazioni di servizio prestato presso enti pubblici o privati.

Art. 6.

L'esibizione di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo di produrre il titolo e il certificato prescritto dai precedenti articoli 2 e 4. In ogni caso i titoli di studio dovranno essere accompagnati dal certificato dei punti conseguiti tanto nell'esame finale quanto nelle singole materie dei corsi.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *i*), del precedente art. 4, debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *g*), *h*), *i*) e *m*), dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*) e *g*) del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande salvo quanto diversamente disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente od irregolarmente documentate, salvo il disposto dell'ultimo comma della lettera *g*) del precedente art. 4. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze

e del tesoro, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione dei seguenti:

1) documenti militari (è ammesso però, il riferimento per la copia dello stato di servizio del foglio matricolare, esito di leva e iscrizione nelle liste di leva);

2) certificato attestante i punti riportati nelle materie di esame del corso e nell'esame di laurea;

3) stato di famiglia;

4) stato di servizio civile per gli impiegati di ruolo;

5) certificato di servizio per gli impiegati non di ruolo;

6) ogni altro documento di cui al precedente art. 5.

I documenti per i quali si fa riferimento non debbono essere scaduti di validità ai termini dell'art. 7, comma 1° del precedente decreto.

Art. 10.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari, senza conseguirvi l'idoneità, nè coloro che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso originario, o al precedente concorso riservato.

Le donne possono partecipare per non oltre un quinto dei posti messi a concorso.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 11.

Il giudizio sui titoli sarà dato da una Commissione composta:

da un funzionario dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze e del tesoro di grado non inferiore al sesto, presidente;

da quattro funzionari della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al settimo, membri;

da un funzionario dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di grado non inferiore al settimo, membro;

da un rappresentante della Corte dei conti di grado non inferiore a vice referendario, membro.

Un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al nono, disimpegnerà le funzioni di segretario.

Art. 12.

La Commissione, in base ai titoli che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere, attribuirà a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione espressa in centesimi. L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che avranno riportato una votazione complessiva non inferiore ai quaranta centesimi, in base ai criteri che saranno stabiliti dalla Commissione per la valutazione dei titoli presentati.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le qualifiche acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendono successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso presteranno servizio di prova per il periodo di almeno un anno, trascorso il quale, saranno sottoposti dal Consiglio di amministrazione a scrutini di merito per la conferma in servizio.

L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio stesso.

Contro la graduatoria non è ammesso che il ricorso giurisdizionale per la legittimità.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il personale che a seguito di conferma in servizio, venga nominato al grado iniziale in applicazione del presente articolo, avrà la precedenza rispetto a quello assunto posteriormente in servizio nel ruolo medesimo in base a pubblici concorsi per esami, il quale sarà, pertanto, nominato al grado iniziale con riserva di anzianità.

Art. 15.

A coloro che conseguiranno la nomina ad alunno competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 13°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1947
Registro Finanze n. 9, foglio n. 126.

(3174)

Concorso per esami a centoquarantotto posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti del Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato:

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visti i decreti Ministeriali 5 maggio 1941 e 2 novembre 1941, con i quali vennero banditi due concorsi per esami rispettivamente a duecentotrentacinque ed a sessanta posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale della tasse e delle imposte indirette sugli affari, accantonando altrettanti posti ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1946, col quale venne bandito un concorso per esami a centoquarantasette posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, sui duecentonovantacinque accantonati:

Ritenuta la opportunità di conferire mediante unico concorso per esami i posti accantonati in occasione dei concorsi suddetti:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centoquarantotto posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, riservato ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione; ai mutilati e agli invalidi della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, nonchè a coloro che per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare ai precedenti concorsi banditi con decreti Ministeriali 5 maggio 1941 e 2 novembre 1941.

Coloro i quali, per essere stati alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario per partecipare al presente concorso, debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alle date di scadenza dei termini utili per partecipare ai concorsi originari tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Coloro i quali, avendo partecipato a precedenti analoghi concorsi, superando le prove scritte, non hanno potuto sostenere le prove orali per ragioni dipendenti dallo stato di guerra possono essere ammessi a sostenere le sole prove orali del presente concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità classica o scientifica;

b) diploma di ragioniere o perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale degli istituti tecnici dello Stato italiano.

Sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso, anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale e di istituto tecnico (sezione ragionaria e fisico-matematica) e i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su prescritto foglio bollato, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) o ad una delle Intendenze di finanza, non oltre il termine perentorio di giorni 90 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Dovranno altresì indicare la sede, tra quelle previste dal successivo art. 9 presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto — salvo il disposto del secondo comma del precedente art. 1 — abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 31°.

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato l'età di 38 anni, qualora, ol-

tre il titolo di studio prescritto dal presente bando, siano forniti di diploma di laurea.

Tali limiti di età sono elevati:

1) a 44 anni, per i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione; per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

a 36 anni, od a 38 anni ove siano forniti di diploma di laurea, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare; per i legionari fiumani; per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Sono esclusi dal beneficio coloro i quali siano stati condannati per reati commessi sotto le armi anche se amnistiati.

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2 si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella di cui al punto precedente, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Tutti i predetti limiti di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde dal dimite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Tale beneficio non è applicabile ai candidati di cui al 2° comma del precedente art. 1;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di buona condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana o robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15;

g) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-1918, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti ed i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 per partecipare al presente concorso, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per la ammissione a norma dell'art. 1 del presente decreto semprechè essi comprovino l'avvenuta presentazione del la domanda per il riconoscimento di detta qualifica;

h) titolo originale di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile;

i) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

l) certificato rilasciato dal competente capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione alla assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente delle Amministrazioni stesse;

m) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

n) fotografia recente del dandidato, munita di firma, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *b), c), d), e), f)* e *i)*, del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *g), h), i)* e *m)*, dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *b), c), e), f)* e *g)*, del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande salvo quanto diversamente disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

E' data facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente od irregolarmente documentate, salvo il disposto dell'ultimo comma della lettera *g)* del precedente art. 4 e del 2° comma dell'art. 6.

Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

La dichiarazione integrativa attestante la qualifica di combattente può essere presentata durante lo svolgimento del concorso, ma non oltre la data delle prove orali.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze e del tesoro potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati ad eccezione della fotografia, purchè non siano scaduti di validità, a' termini del precedente art. 5 capov. 1°.

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano preso parte già a due precedenti concorsi per la nomina a volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, senza conseguirvi l'idoneità.

Al concorso non possono partecipare le donne, nè coloro i quali abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso originario o al precedente concorso riservato.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo sesto del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno nelle sedi di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere uno o più delle sedi anzidette, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze e del tesoro nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi oltre i candidati di cui all'ultimo comma del precedente art. 1 coloro i quali abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte o non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per la ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche.

A parità di requisiti, la precedenza sarà data al più anziano di età.

Le qualifiche acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui sopra.

Art. 11.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendono successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a procuratore di 2ª classe, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a procuratore di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguono la nomina a volontario compete esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11°, secondo le vigenti disposizioni oltre gli altri assegni necessari di diritto.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1947
Registro Finanze n. 9, foglio n. 125.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:
1) nozioni di diritto costituzionale;
2) nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:
Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:
Principi di economia politica e scienza delle finanze.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:
1) nozioni generali di procedura civile;
2) nozioni generali delle leggi relative alle imposte di registro e di successioni; alle tasse di bollo ed all'amministrazione ed alienazione dei beni patrimoniali;
3) principi generali sull'amministrazione del patrimonio o della contabilità generale dello Stato;
4) nozioni di statistica.

Roma, addì 12 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(3175)

Concorso per esami a trenta posti di alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario degli Uffici del registro, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185 che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141 dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto-legge 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visti i decreti Ministeriali 5 maggio 1941 e 2 novembre 1941, con i quali vennero banditi due concorsi per esami rispettivamente a trentasette ed a venticinque posti di alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario degli Uffici del registro accantonando altrettanti posti ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto Ministeriale 4 marzo 1942 che ridusse a ventidue i posti messi a concorso col precedente decreto Ministeriale 2 novembre 1941;

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1946 col quale venne bandito un concorso per esami a trenta posti di alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario degli Uffici del registro;

Ritenuta la opportunità di conferire mediante unico concorso per esami i posti accantonati in occasione dei concorsi suddetti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trenta posti di alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario degli Uffici del registro, riservato ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione; ai mutilati e agli invalidi della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, nonchè a coloro che per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare ai precedenti concorsi banditi con decreti Ministeriali 5 maggio 1941, e 2 novembre 1941.

Coloro i quali, per essere stati alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alle date di scadenza dei termini utili per partecipare ai concorsi originari tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori, della età, debbono tuttora possedere.

Coloro i quali avendo partecipato a precedenti analoghi concorsi superando le prove scritte non hanno potuto sostenere le prove orali per ragioni dipendenti dallo stato di guerra possono essere ammessi a sostenere le sole prove orali del presente concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza di scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, governative o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole e degli istituti commerciali conseguiti a' termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su prescritto foglio bollato, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) o ad una delle Intendenze di finanza non oltre il termine perentorio di giorni 90 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo, o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè le elencazione dei documenti allegati.

Dovranno altresì indicare la sede, tra quelle previste dal successivo art. 9 presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto — salvo il disposto del secondo comma del precedente art. 1 — abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 29°.

Tali limiti di età sono elevati:

1) a 44 anni, per i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione; per i combattenti o assimilati; i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare; oppure per i promossi per merito di guerra;

a 34 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare; per i legionari fiumani; per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati; alle operazioni della guerra e 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Sono stati esclusi dal beneficio, coloro i quali siano stati condannati per reati commessi sotto le armi, anche se amnistiati;

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2 si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella di cui al punto precedente, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Tutti i predetti limiti di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo

e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Tale beneficio non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

g) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e la copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-1918 dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo, documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti ed i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazioni del prefetto della Provincia, in cui l'interessato risiede ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 per partecipare al presente concorso, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma dell'art. 1 del presente decreto, sempreché essi comprovino l'avvenuta presentazione della domanda per il riconoscimento di detta qualifica;

h) titolo originale di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile;

i) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

l) certificato rilasciato dal competente capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

m) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

n) fotografia recente del candidato munita di firma, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *i)*, del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *g)*, *h)*, *i)* e *m)*, dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *e)*, *f)* e *g)*, del precedente articolo 4 un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo, al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande salvo quanto diversamente disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

E' data facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) dopo il termine di cui all'articolo 3 e di quelle insufficientemente od irregolarmente documentate, salvo il disposto dell'ultimo comma della lettera *g)* del precedente art. 4 e del 2° comma dell'articolo 6.

Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

La dichiarazione integrativa attestante la qualifica di combattente può essere presentata durante lo svolgimento del concorso, ma non oltre la data delle prove orali.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze e del tesoro potranno far riferimento ai documenti come sopra presentati ad eccezione della fotografia, purchè non siano scaduti di validità, a' termini del precedente art. 5 capoverso 1°.

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano preso parte già a due precedenti concorsi per la nomina ad alunno d'ordine in prova delle Conservatorie dei registri immobiliari senza conseguirvi l'idoneità, nè coloro i quali abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso originario o al precedente concorso riservato.

Le donne possono partecipare per non oltre un decimo dei posti messi a concorso.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo sesto del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960; e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno nelle sedi di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere una o più delle sedi anzidette, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze e del tesoro nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi oltre i candidati di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, coloro i quali abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per la ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche.

A parità di requisiti, la precedenza sarà data al più anziano di età.

Le qualifiche acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui sopra.

Art. 11.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano nel numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni d'ordine in prova nel personale sussidiario degli Uffici del registro e conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito, la nomina ad alunno d'ordine con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguano la nomina ad alunno compete esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 13°, secondo le vigenti disposizioni oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1947
Registro Finanze n. 9, foglio n. 121.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:

1) componimento italiano.

Parte seconda:

2) problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto;
3) nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVE ORALI

1) diritti e doveri dell'impiegato;
2) nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi;
3) elementi di storia dell'Italia dal 1815;
4) elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia e delle sue colonie;
5) nozioni di statistica.

Prova facoltativa di dattilografia.

Roma, addì 12 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(3176)

Concorso per esami a quindici posti di alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nella assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio:

Visti i decreti Ministeriali 5 maggio 1941 e 2 novembre 1941, con i quali vennero banditi due concorsi per esami rispettivamente a venticinque ed a quindici posti di alunno d'ordine in prova del personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari, accantonando altrettanti posti ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto Ministeriale 4 marzo 1942, che riduce a 13 i posti messi a concorso col precedente decreto Ministeriale 2 novembre 1941;

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1946, col quale venne bandito un concorso per esami a 24 posti nel personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari;

Ritenuta la opportunità di conferire mediante unico concorso per esami i posti accantonati in occasione dei concorsi suddetti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 15 posti di alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari, riservato ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai mutilati e agli invalidi della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione; nonchè a coloro che per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare ai precedenti concorsi banditi con decreti Ministeriali 5 maggio 1941 e 2 novembre 1941.

Coloro i quali, per essere stati alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario, per partecipare al presente concorso, debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alla data di scadenza di termini utili per partecipare ai concorsi originari, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Coloro i quali avendo partecipato a precedenti analoghi concorsi superando le prove scritte non hanno potuto sostenere le prove orali per ragioni dipendenti dallo stato di guerra possono essere ammessi a sostenere le sole prove orali del presente concorso.

Art. 2.

Per l'ammisione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza di scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, governative o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale e tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole e degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su prescritto foglio bollato, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) o ad una delle Intendenze di finanza, non oltre il termine perentorio di giorni 90 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Dovranno altresì indicare la sede, tra quelle previste dal successivo art. 9, presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto — salvo quanto disposto dal secondo comma del precedente articolo 1° — abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 29°.

Tali limiti di età sono elevati:

1) a 44 anni per i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione; per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

a 34 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare; per i legionari fiumani; per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Sono esclusi dal beneficio coloro, i quali siano stati condannati per reati commessi sotto le armi anche se amnistiati;

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2 si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella di cui al punto precedente, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Tutti i predetti limiti di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza della presentazione delle domande. Tale beneficio non è applicabile ai candidati di cui al 2° comma del precedente art. 1;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulta che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati e invalidi di guerra e per la lotta di liberazione produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

g) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-1918, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti ed i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 per partecipare al presente concorso, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per la ammissione a norma dell'art. 1 del presente decreto, semprechè essi comprovino l'avvenuta presentazione della domanda per il riconoscimento di detta qualifica;

h) titolo originale di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile;

i) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

l) certificato rilasciato dal competente capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, e del personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

m) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole:

h) fotografia recente del candidato, munita di firma, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *i*), del precedente art. 4, debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *g*), *h*), *i*) e *m*), dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*) e *g*), del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande salvo quanto diversamente disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

E' data facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente od irregolarmente documentate, salvo il disposto dell'ultimo comma della lettera *g*) del precedente art. 4 e del 2° comma dell'art. 6.

Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

La dichiarazione integrativa attestante la qualifica di combattente può essere presentata durante lo svolgimento del concorso, ma non oltre la data delle prove orali.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze e del tesoro potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati ad eccezione della fotografia, purchè non siano scaduti di validità, a' termini dal precedente art. 5 capoverso 1°.

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano preso parte già a due precedenti concorsi per la nomina ad alunno d'ordine in prova delle Conservatorie dei registri immobiliari senza conseguirvi l'idoneità, nè coloro i quali abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso originario o al precedente concorso riservato.

Le donne possono partecipare per non oltre un decimo dei posti messi a concorso.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo sesto del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno nelle sedi di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere una o più delle sedi anzidette, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze e del tesoro nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi oltre i candidati, di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, coloro i quali abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche. A parità di requisiti, la precedenza sarà data al più anziano di età.

Le qualifiche acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui sopra.

Art. 11.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano nel numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni d'ordine in prova nel personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche e conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito, la nomina ad alunno d'ordine con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguano la nomina ad alunno compete esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado tredicesimo, secondo le vigenti disposizioni oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1947
Registro Finanze n. 9, *foglio n.* 123.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:

1) componimento italiano.

Parte seconda:

2) problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto;

3) nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVE ORALI

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi;

3) elementi di storia dell'Italia dal 1815;

4) elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia e delle sue colonie;

5) nozioni di statistica.

Prova facoltativa di dattilografia.

Roma, addì 12 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(3177)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(4100471) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 50